

**CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO**

**Raccolta delle integrazioni
e delle modifiche
dal 2013 all'1/9/2014**

Edizione 2013

SPORT IN REGOLA

**Regolamenti nazionali
dell'attività sportiva**



NORME PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 18 “Le Società sportive” (NAS -p.16)

- 1 - Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell’inizio della manifestazione stessa.
- 2 - All’attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 13.
- 3 - Fatto salvo il requisito dell’affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
- 4 - Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
- 5 - Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali, ~~fatto salvo per quanto riportato e alle condizioni previste nel paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI” delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.~~
6. E’ consentito “il passaggio” di atleti da una squadra all’altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI” (cfr. in “Norme di tesseramento”).

Art. 19 “Gli atleti” (NAS -p.16)

- 1 - Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell’Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.
- 2 - Non è in alcun modo consentita la partecipazione all’attività sportiva organizzata dall’Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 18.
- 3 - Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

art. 44 “Tessere CSI”(Nas – p. 26)

1- Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell’elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI, va presentata all’arbitro per il relativo controllo.

2 - Devono essere anche accluse all’elenco e presentate all’arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;

3 - Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all’arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:

- con la “Distinta elettronica” dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI;
- mediante l’esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall’ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente;

art. 45 “Documenti di riconoscimento”, (Nas – p. 26)

1 - I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all’arbitro anche la loro identità.

2. - attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività locale.

3 - Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma “subjudice” mediante l’accettazione - solo ed esclusivamente - della “Lista certificata di tesseramento” (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni).

4 - L’ammissione subjudice – di cui al precedente comma 3 – potrà essere consentita anche nell’attività regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste.

5 - In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

art. 46 “Riconoscimento nell’attività regionale, interregionale e nazionale”, (Nas – p. 27)

1 - “Fermo restando quanto previsto all’articolo precedente, si precisa che per l’effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all’attività regionale, interregionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o benché realizzata

secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno sempre presentare anche un documento di identità”.

art. 47 “Verifica degli elenchi e dei documenti”, (Nas – p. 27)

1 - Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l’esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l’esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi.

In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

2 - In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

3 - Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell’incontro.

4 - In caso di presentazione della “Distinta di gioco elettronica” realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l’obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla “Distinta di gioco elettronica”, solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.

Art. 66 “Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali” (Nas – p. 35)

1 - Le Società devono porre la massima attenzione nell’effettuare le sostituzioni con le modalità previste, per ciascuna disciplina sportiva, dagli articoli precedenti. Tuttavia responsabile della regolarità delle sostituzioni è sempre il collegio arbitrale o l’arbitro a cui spetta verificare, prima di autorizzare una sostituzione, che la stessa avvenga nel rispetto delle norme di cui gli articoli precedenti. Pertanto, qualora l’Organo cui compete l’omologazione della gara riscontri, dal referto, che è stata effettuata una sostituzione irregolare, disporrà la ripetizione della gara - oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto - assumendo nei confronti della Società in difetto i dovuti provvedimenti per la sua negligenza.

2 - Se una sostituzione è effettuata con dolo o carpando la buona fede dell’arbitro o degli arbitri, la squadra in difetto sarà punita con la perdita della gara.

Art. 100 “Gare sospese e proseguite pro-forma” (Nas – p. 46)

1 - Per le gare sospese e proseguite pro-forma, l’Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni perché venisse assunta tale decisione. Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi per assumere una così delicata decisione e che l’arbitro non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara o di omologare la stessa, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.

2 - Se, invece, la decisione dell’arbitro di sospendere la gara o di proseguirla proforma risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni

per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

3 - Qualora l'arbitro non abbia ritenuto, per prudenza o altri gravi motivi, di informare il capitano della squadra avversaria della sua decisione di proseguire la gara pro-forma gli eventuali provvedimenti a carico dei tesserati della stessa dovranno essere assunti considerando la particolare situazione che si era venuta a creare in campo.

4 - Non sono ovviamente da prendersi in considerazione e non vanno quindi sanzionati eventuali provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro in via prudenziale.

Art. 108 "Irregolarità delle procedure e relative responsabilità" (Nas - p. 49)

1 - Se nel corso d'una gara sono avvenute delle irregolarità procedurali che ne inficiano la regolarità, se le stesse sono riconducibili alla responsabilità di una delle due Società, la stessa avrà gara persa (oppure è confermato il risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto).

2 - Se però la responsabilità di tali procedure è ascrivibile all'arbitro, o ad uno degli arbitri, cui compete per regolamento fare rispettare le norme di gioco, la gara va ripetuta, fatti salvi i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.

3 - Tuttavia, se dall'esame della documentazione in suo possesso l'Organo giudicante deduca il dolo da parte della Società responsabile dell'infrazione, delibererà di dare gara persa alla stessa.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE

Calcio - Art. 6 "Distinta dei partecipanti alla gara" (Disp. Reg. - p. 58)

1 - La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 20 giocatori.

2 - Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.

3 - Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.

4 - Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

5 - Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:

- a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
- b) il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Calcio - Art. 17 “Time out” (Disp. Reg. - p. 62)

Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra

Calcio a 7 - Art. 6 “Distinta dei partecipanti alla gara” (Disp. Reg. - p. 69)

1 - La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 14 giocatori.

2 - Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.

3 - Vanno pure segnalati nell’elenco, prima della consegna dello stesso all’arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.

4 - Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all’arbitro.

5 - Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:

- a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
- b) il collaboratore assistente dell’arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Calcio a 7 - Art. 28 “Modalità per la compilazione della classifica avulsa” (Disp. Reg. - p.77)

1 - Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2 - Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:

- a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
- c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
- d) differenza reti nella classifica avulsa;
- e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”);
- g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
- h) differenza reti nell’intera manifestazione;
- i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
- j) sorteggio.

3 - Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. sistema veloce) le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Calcio a 5 - Art. 27 "Modalità per la compilazione della classifica avulsa" (Disp. Reg. - p.88)

1 - Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2 - Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
- c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
- d) differenza reti nella classifica avulsa;
- e) **maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;**
- f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- h) differenza reti nell'intera manifestazione;
- i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
- j) sorteggio.

3 - Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. "sistema veloce") le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati FIGC (Disp. Reg - p. 89)

1 - Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

Per poter prendere parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.

2 - Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell'anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);
- abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- non abbiano preso parte, per il calcio a 11 femminile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" FIGC di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 femminile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" FIGC di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);
- non abbiano preso parte, per il calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" dalla Serie B in su (Serie B e A). E' altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11

giocare a calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l'attività maschile.

- Per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o Categoria agonistica per la partecipazione all'attività del CSI delle atlete tesserate alla FIGC. Restano invece in vigore tutte le altre disposizioni (condizioni, obblighi e vincoli) previste dall'art. 1.

- Non possono partecipare all'attività calcistica CSI (calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5) i tesserati alla FIGC che abbiano preso parte a gare di Coppa Italia o tornei simili di livello nazionale per le Categorie e/o Serie vietate ai precedenti punti del presente articolo.

- Fermo restando tutte le disposizioni (condizioni, gli obblighi e i vincoli) previste dalle presenti norme, gli atleti partecipanti alle attività giovanili federali (Campionati e/o Coppe provinciali, regionali, nazionali, tornei simili dilettantistici e non) possono prendere parte all'attività sportiva CSI solo se rientranti per età nelle categorie "Under 14-12-10-8", "Allievi" e "Juniores" CSI, non considerando, in ogni caso, i limiti di Serie o Categoria agonistica, previsti dall'art. 2.

Si specifica che:

- Per il calcio a 7 e 11 - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l'effettiva annotazione da parte del direttore di gara).
- Per il calcio a 5 (o a 7) - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni "volanti" o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell'avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

3 - Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:

- **se trattasi di medesima disciplina sportiva** (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente art.2;

- **se trattasi di diversa disciplina sportiva** (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente art.2.

4 - I comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali.

In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già vietate dagli articoli precedenti.

5 - In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.

Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva CSI (per "responsabilità oggettiva" alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Si applica il medesimo articolo 109 - in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso in cui un tesserato CSI si tesserava anche con la FIGC, disputando una o più gare (non per la medesima Società CSI-FIGC). Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

6 - Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva della società, i tecnici) – con esclusione dei calciatori – possono prendere parte alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al CSI (entro il 31.12 di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una squalifica superiore a 1 mese.

“Norme non derogabili nell’organizzazione dei Campionati naz. di Pallacanestro” (Disp. Reg - p. 98)

1 - È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che:

- a) il tesseramento degli atleti avvenga entro il **28 febbraio** della stagione sportiva di riferimento;
- b) nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l’attività maschile e dalla serie B in su per l’attività femminile (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di categoria).

Per “prendere parte” si intende l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.

2 - La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.

3 - I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.

4 - Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI

“Norme non derogabili nell’organizzazione dei Campionati nazionali di Pallavolo e Pallavolo mista” (Disp. Reg. - p. 106)

Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:

a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.

b. per un’altra Società sportiva (non affiliata al CSI). E pertanto:

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;
 - gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del tesseramento CSI, per iscritto, il “nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l’atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell’atleta.
2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
 3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
 4. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI
 5. ARTICOLO ABROGATO

REGOLAMENTO GENERALE ATTIVITÀ UNDER 14 Categorie U14 - U12 - U10 - U8
--

Art. 6 “Tutela sanitaria” (Reg. Gen .Att. U14 – p.168)

1 - Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63), gli atleti partecipanti devono essere in possesso dall’idoneità sanitaria prevista. L’attività “Under 14” è considerata:

- come agonistica per tutte le discipline della categoria “Under 14” (dai 12 ai 14 anni compiuti);
- come non agonistica per tutte le discipline e le categorie “Under 12,10 e 8”.

Per quanto riguarda le attività degli sport “a squadre” delle Categorie Under 12 (ovvero per gli atleti nati nel 2002 e successivi), Under 10 e Under 8 esse sono considerate “non agonistiche”. Tuttavia si ribadisce che l’attività “a squadre” riservata a Categorie che comprendono atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 12 anni viene sempre considerata “agonistica”.

Roma, 5 settembre 2014